



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9891 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Davide Villari, rappresentato e difeso dall'avvocato Eduardo Auricchio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Marino, via Vecchia di Grottaferrata, 15;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro P.T non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Ministero dell'Interno, dipartimento di Pubblica Sicurezza,
Codice ID 580388, adottato in data 01/06/2019, e atti consequenziali e presupposti,
con istanza di verificaione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti;

del decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del Direttore Generale del 12 Agosto 2019 –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante all'art. 1 l'approvazione dell'elenco

generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 2 bis del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato contenuto nell'allegato n. 1 composto da n. 40 pagine dove sono riportate le posizioni dalla numero 1 assegnata all'aspirante identificato dall'id domanda 707889 alla n. 2017 assegnata all'aspirante identificato dall'id domanda 635970, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito alla prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti polizia di Stato, approvata con l'art. 1 del succitato decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017, nella parte in cui non include il ricorrente nella graduatoria di merito e nell'elenco vincitori, con riserva dell'esito dei giudizi pendenti innanzi al Tar; nonché del decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del Direttore Generale del 12 Agosto 2019 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante all'art. 2 l'approvazione dell'elenco finale del 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato 2, composto di num. 36 pagine, dove sono riportate le posizioni assegnate agli aspiranti in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta in esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato 893 allievi agenti polizia di Stato, approvata con l'art. 1 del succitato decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017, nella parte in cui non include il ricorrente nella graduatoria di merito e nell'elenco vincitori, con riserva dell'esito dei giudizi pendenti innanzi al Tar;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata la necessità, anche ai fini della decisione cautelare, di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. della condizione di inidoneità al servizio in Polizia, per carenza dei requisiti psico-fisici, contestata con il ricorso in esame;

Ritenuto di incaricare al riguardo la Commissione Sanitaria d'appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito

istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, integrato con motivi aggiunti e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare ad altra camera di consiglio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 3 marzo 2020.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza alle parti costituite e all'organo verificatore.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.